

DECRETO CRESCITA

VERSAMENTO IMPOSTE – INVIO DICHIARAZIONE DEI REDDITI

I versamenti annuali ai fini imposte dirette, irap, ed iva dovuti da soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfettario, imprenditoria giovanile e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari potranno essere effettuati il 30/9 (no se ricavi superiori a 5.164.569). Per i soggetti ires il bilancio deve essere approvato entro 180gg.

Lo slittamento comprende tutti i versamenti (irpef, ires, irap, add.li, cedolare secca, imposta sostitutiva dovuta da lavoratori autonomi e imprenditori individuali minimi, iva dovuta ad adeguamento ISA, contributi inps artigiani e commercianti e gestione separata, CCIAA)

Non è previsto l'incremento dello 0,4%

La dichiarazione potrà essere trasmessa il 30/11 (2/12)

IMU

A partire dal periodo d'imposta 2019, l'imu relativa ad immobili strumentali potrà essere dedotta dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo per il 50% (60% 2020- 70% 2021 – 100% dal 2022)

FORFETTARI

I forfettari devono operare le ritenute alla fonte a titolo d'acconto sulle somme corrisposte a titolo di redditi di lavoro dipendente e assimilati a lavoro dipendente. Per il 2018 nella considerazione dell'esonero si dovranno compilare i righi RS371 e successivi.

FATTURA ELETTRONICA

Dal 1/7/2019 la fattura immediata potrà essere emessa entro 12 gg dalla data di effettuazione dell'operazione.

BOLLO SU FATTURE

Le fatture da assoggettare ad imposta di bollo sono tutte quelle che hanno operazioni:

- Fuori campo iva
- Esenti art. 10
- Non imponibili art. 8 co. 1 lett. C)
- Non imponibili art. 8 bis salvo specifiche eccezioni
- Escluse art. 15

Sono esenti dal bollo:

- Cessioni all'esportazione art. 8
- Cessioni intracomunitarie art. 41 dl. 331/93
- Servizi internazionali art. 9 co. 1

CORRISPETTIVI GIORNALIERI

Possono essere trasmessi entro 12 gg dall'effettuazione dell'operazione. Restano invariati il termine di memorizzazione e quello delle liquidazioni.

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

La comunicazione del IV trimestre può essere effettuata con la dichiarazione annuale iva, purchè quest'ultima sia effettuata entro il mese di febbraio dell'anno successivo

DICHIARAZIONI DI INTENTO

L'intento di avvalersi della facoltà di acquistare o importare senza l'applicazione dell'imposta deve risultare da apposita dichiarazione redatta in conformità a modello approvato trasmessa per via telematica all'agenzia delle entrate che rilascia ricevuta con protocollo. Tali estremi devono essere indicati nelle fatture emesse. Il cessionario non è più tenuto a consegnare al cedente la dichiarazione di intento, non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale iva da parte del fornitore dei dati delle lettere di intento.

NOVITA' IN MATERIA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI

La proroga o la risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca andrebbe comunicata all'agenzia delle entrate entro 30 gg con il modello RLI. Vengono soppresse le sanzioni per la tardiva o mancata comunicazione della proroga e della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca. La mancata comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione, quindi l'obbligo di comunicazione della proroga risulta soppresso atteso che non è sanzionato e non comporta la perdita del regime sostitutivo.

Viene modificato l'art. 26 del Tuir anticipando la detassazione dei canoni di locazione abitativa non percepiti. Per i contratti stipulati dal 1/1/2020. La norma consente al locatore di escludere da tassazione i redditi derivanti da contratti di locazione a condizione della mancata percezione comprovata alternativamente da:

- Intimazione di sfratto per morosità
- Ingiunzione di pagamento

I canoni non riscossi e che verranno percepiti successivamente, potranno essere assoggettati a tassazione separata.

Vengono previste novità in materia di locazioni brevi e attività ricettive. Viene estesa la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute sui canoni di locazione breve anche in capo ai soggetti residenti nel territorio dello stato che appartengono allo stesso gruppo degli intermediari non residenti che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia. Gli intermediari devono:

- * comunicare alla Questura entro le 24 ore successive all'arrivo e con immediatezza in caso di soggiorni inferiori a 24 ore (a carico del gestore)
- * effettuare la ritenuta (21%) sui canoni ove incassino,
- * ritenere l'imposta di soggiorno

Viene fornita un'interpretazione in materia di rinnovo del contratto di locazione a canone concordato. In mancanza della comunicazione prevista, il contratto è rinnovato tacitamente per un ulteriore biennio.